

Regolamento aziendale per l'istituzione e la tenuta dell'elenco dei candidati alla nomina a revisore unico dei conti istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, recante "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica"

Art. 1 - Istituzione dell'elenco dei candidati alla nomina di revisore unico dei conti dell'Ater di Venezia

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'elenco

Art. 3 - Modalità e termini per la richiesta d'iscrizione all'elenco

Art. 4 - Formazione dell'elenco

Art. 5 - Contenuto e pubblicità dell'elenco

Art. 6 - Aggiornamento e rinnovo dell'elenco

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco

Art. 8 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

Art. 1 - Istituzione dell'elenco dei candidati alla nomina di revisore unico dei conti dell'Ater di Venezia

1. È istituito presso l'Ater di Venezia l'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti di cui all'art. 12, comma 1, della LR 9 marzo 1995, n. 10, di seguito denominato elenco.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'elenco

1. Per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione si fa riferimento all'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88;
- b) aver svolto perlomeno due incarichi di revisore dei conti, ciascuno per la durata di tre anni, presso enti o aziende pubbliche o società di capitali;
- c) in alternativa al punto b), aver ricoperto incarichi di pari durata di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti con analoghe caratteristiche;
- d) assenza delle cause di inconfirmità previste dall'art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- e) assenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 codice civile, nonché di inconfirmità specifiche all'incarico.

Art. 3 - Modalità e termini per la richiesta d'iscrizione all'elenco

1. La richiesta d'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, redatta in carta libera e debitamente sottoscritta dall'interessato ed indirizzata al direttore dell'ATER di Venezia, è inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo "protocollo.ater.veneziana@pecveneto.it".

2. Per la redazione della richiesta d'iscrizione e delle dichiarazioni ad essa allegata sono utilizzati i facsimile pubblicati nelle pagine del sito internet aziendale.

3. Il termine per la presentazione delle domande è fissato dall'estratto di avviso pubblicato dalla Regione del Veneto nel BURVET. L'avviso integrale contenente i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste d'iscrizione all'elenco, completo della relativa modulistica, è contestualmente pubblicato nel sito aziendale.

Art. 4 - Formazione dell'elenco

1. L'elenco è formato a seguito di ammissione delle richieste di iscrizione presentate nel termine di cui all'art. 3, comma 3.

2. Le richieste sono valutate da una commissione di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominata dal direttore generale; per la partecipazione alla commissione non sono previsti compensi.

3. Per la presentazione delle candidature dovrà essere usata esclusivamente la modulistica approvata dalla Giunta regionale; la mancanza di sottoscrizione della proposta di candidatura comporta la nullità della candidatura stessa; la mancanza della dichiarazione sostitutiva o della sottoscrizione della stessa nonché la mancanza della copia fotostatica del documento di identità comportano la nullità della proposta di candidatura.

4. Qualora le dichiarazioni rese presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, la commissione istruttoria costituita ne dà comunicazione all'interessato, assegnando il termine di 10 giorni per provvedere alle integrazioni richieste, trascorsi i quali la richiesta di iscrizione all'elenco è rigettata.
5. In caso di esclusione dall'elenco, l'interessato è informato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 dei motivi di esclusione a mezzo PEC ed entro il termine di dieci giorni ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
6. L'elenco è approvato con provvedimento del direttore generale entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione.

Art. 5 - Contenuto e pubblicità dell'elenco

1. L'elenco, redatto in ordine alfabetico, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun candidato alla nomina di revisore:
 - a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
 - b) la residenza;
 - c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali.
2. L'elenco è reso pubblico nel sito internet dell'ATER, nella sezione appositamente costituita e denominata "Elenco dei candidati alla nomina a revisore unico dei conti dell'ATER di Venezia" entro 10 giorni dall'approvazione da parte del direttore generale ed è contestualmente trasmesso alla Giunta regionale.

Art. 6 - Aggiornamento e rinnovo dell'elenco

1. A seguito di ciascuna procedura d'avviso per la nomina a revisore unico dei conti di competenza della Giunta regionale, il direttore generale procede all'aggiornamento e rinnovo dell'elenco dei candidati alla nomina, mediante iscrizione dei nuovi candidati risultati idonei.
2. Gli iscritti all'elenco vigente alla pubblicazione di un avviso, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al medesimo, sono tenuti a confermare il proprio interesse a detta iscrizione ed a presentare la dichiarazione relativa al permanere del requisito di iscrizione al registro dei revisori legali ed all'assenza di cause di inconfiribilità e decadenza previste dalla normativa vigente in materia; a tal fine, l'Azienda provvede a chiedere ai soggetti già iscritti negli elenchi di produrre dette dichiarazioni.

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco

1. Il venir meno dell'iscrizione nel registro dei revisori legali, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, comportano la cancellazione dall'elenco; a tal fine, gli interessati sono tenuti a darne comunicazione al direttore generale.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento o da quella in cui ne è venuto a conoscenza ed entro i successivi 10 giorni il direttore generale provvede alla cancellazione dell'interessato dall'elenco.
3. Il direttore generale provvede altresì ad effettuare le cancellazioni conseguenti a provvedimenti di decadenza o revoca delle nomine effettuate dalla Giunta regionale, su segnalazione della medesima.
4. Il direttore generale aggiorna l'elenco con cadenza annuale, al 1° gennaio di ciascun anno, provvedendo ad effettuare le eventuali cancellazioni su richiesta degli interessati.

Art. 8 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

1. L'ATER si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli articoli 71 ss. del medesimo decreto.
2. L'infedeltà delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 o l'eventuale sopravvenienza delle condizioni di decadenza comportano il rigetto della richiesta di iscrizione all'elenco o la cancellazione dal medesimo, qualora già effettuata.
3. La cancellazione dall'elenco è disposta dal direttore generale in contraddittorio con l'interessato.